

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 41/11/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PREALPI Srl Gestione e Costruzioni Immobiliari presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Saronno aveva accertato per l'anno 2004 un maggior reddito d'impresa IRES, IRAP, IVA a seguito di verifica della G.d.F. di Saronno per il periodo 2004-2006 e di mancata adesione della parte alla proposta dell'Ufficio sull'istanza di accertamento con adesione della parte stessa.

Si costituiva l'Ufficio controdeducendo al riguardo.

Con sentenza n. 140/5/09 del 24/11/09 (depositata il 15/12/09), la Commissione Tributaria Provinciale di Varese - Sezione 5^a accoglieva il ricorso. Spese compensate.

Impugnava detta sentenza l'Ufficio con conclusiva richiesta, in riforma della sentenza stessa ed in accoglimento dell'appello, di confermare la legittimità dell'avviso di accertamento.

Sosteneva l'Ufficio, oltre ad altre considerazioni, che l'accertamento non si fondava solo sulla presunzione data dalla dichiarazione di terzi, ma anche, tra l'altro, su quella del rappresentante legale e su mutui erogati per importi superiori al prezzo dichiarato.

Si costituiva la società contribuente, controdeducendo al riguardo ed evidenziando, pure, che sia le dichiarazioni dei clienti che quella dell'Amministratore della società si riferivano all'esercizio 2005 (operazione di Uboldo) oggetto di separato accertamento.

La controversia viene discussa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, innanzitutto, premesso che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 53, comma 1, del D.Lgs 546/92 risulta infondata e va respinta, eccezione peraltro non richiamata nella richiesta conclusiva della contribuente.

Il raffronto, infatti, tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto di impugnazione e quelle che, nella sentenza, sorreggono quanto oggetto dell'impugnazione consentono di escludere tale eccezione di inosservanza dell'onere di indicare: i "motivi specifici dell'impugnazione", per loro mancanza e, comunque, incertezza.

L'esigenza di un'espressa enunciazione dei motivi specifici prescinde, così conferma la Cassazione (cfr. tra l'altro la sentenza n. 4368 del 16/05/97), da qualsiasi rigore di forma, essendo sufficiente, come nella presente fattispecie, che al giudice d'appello siano indicate, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il gravame.

Passando, pertanto, al merito della questione si evidenzia che, esaminati gli atti e documentati di causa, nonché le ragioni in fatto ed in diritto illustrate dalle parti, si perviene al convincimento della fondatezza dei motivi d'appello e della censurabilità della sentenza impugnata che va, conseguentemente, riformata.

I Giudici di prime cure, dopo aver confermato l'operato dell'Ufficio e "l'ipotesi di occultazione dei corrispettivi", ritengono, principalmente, in ragione della dichiarazione di terzi (alcuni acquirenti del 2005 di immobili relativi al cantiere Uboldo), che la motivazione dell'accertamento non possa valere per l'anno 2004, in relazione al quale non risulterebbe effettuata alcuna indagine che potesse suffragare l'ipotesi di occultamento dei ricavi, anche se - continua la sentenza - ipotizzabile sulla scorta dei comportamenti successivi, ma non provato né verificato.

La verifica della Guardia di Finanza su cui si fonda l'accertamento in questione, ha, invece, messo in evidenza che l'occultamento di ricavi per il periodo 2004-2006 da parte della contribuente sia sicuramente qualcosa di più che una mera ipotesi.

Tale accertamento non si basa, quindi, solo sulla presunzione data dalle dichiarazioni di terzi, ma, come mette in luce l'Ufficio e non può che concordarsi con esso, anche sulle "dichiarazioni del rappresentante legale e sui mutui concessi per importi superiori al prezzo erogato".

Le presunzioni, dunque, su cui è stato emesso detto accertamento, sono rappresentate dalla presenza di una pluralità di esse e fra loro precise, gravi e concordanti, come richiede l'art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/73; presunzioni già individuate in sede di processo verbale di constatazione, costituente parte integrante dell'avviso di accertamento e legittimanti l'avviso di accertamento medesimo.

Il contribuente, mentre evidenzia la propria tesi secondo quanto motivato nella sentenza impugnata, non offre sostegno alcuno o, in ogni caso, significativo in materia sull'effettivo dichiarato ricavo, tenuto conto che il valore accertato della differenza tra gli importi dichiarati come prezzo di compravendita e gli importi richiamati a mutuo dagli acquirenti è già di per sé sensibilmente inferiore a quello risultante dall'eventuale allineamento dei recuperi 2005 ai recuperi 2004, come si evince dai processi verbali compiuti nei confronti di taluni acquirenti.

Assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra ragione ed eccezione delle parti, l'appello è, pertanto, da ritenersi accoglibile con riforma della sentenza impugnata e conferma dell'avviso di accertamento di cui è causa. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio. Condanna la parte soccombente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00.